

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GARLATO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane. (838)	131
PRESIDENTE . . . 131, 132, 133, 134, 135, 137	138, 139, 140
BRODOLINI	131
MATTEUCCI . . . 131, 132, 135, 137, 138, 140	140
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 131, 132, 133, 134, 135, 137	138
QUINTIERI	132
GREZZI 132, 134, 136	136
VERONESI 132, 135, 136	136
CAIATI, <i>Relatore</i> 132, 133, 136, 138	138
AMENDOLA PIETRO 133, 134, 135, 139	139
MESSINETTI 134, 139, 140	140
POLANO 134, 138, 140	140
CIANCA 134, 138, 139	139
ANGELINO PAOLO	135
BAGLIONI	135
CURTI 136, 137, 138	138
RIGAMONTI	136
PASINI	139
DI NARDO	140

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane. (838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane ».

Nella seduta precedente abbiamo esaurito la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire, a sua cura e spesa, alloggi per accogliere la famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili ».

BRODOLINI. Propongo di sostituire le parole « a costruire a sua cura e spesa » con le seguenti: « a disporre la costruzione a spese dello Stato di ».

MATTEUCCI. L'emendamento Brodolini mira a introdurre nell'articolo una dizione più propria. Infatti, non è il Ministero dei lavori pubblici che costruisce a sue spese, ma è lo Stato, secondo il termine che si può riscontrare in tutte le vecchie leggi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È una questione che riguarda più la forma che la sostanza. In effetti, sia il testo presentato dal governo, quanto l'emendamento Brodolini, ribadito dall'ono-

La seduta comincia alle 9.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

revole Matteucci, vogliono significare la stessa cosa, e cioè che i fondi gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Soltanto che la dizione proposta dal Governo pone maggiormente l'accento sull'elemento Ministero, mentre quella dell'onorevole Brodolini è orientata di più verso lo Stato nel suo complesso. Io mi rimetto alla volontà della Commissione, fermo restando che tanto l'una quanto l'altro dizione abbiano a significare queste due cose: che i fondi gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e che il Ministero dei lavori pubblici esegue e dispone di tutto ciò che è necessario alla costruzione delle case.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Brodolini, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1, che risulta così modificato:

ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'articolo 1.

A tal fine il comune, entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Ove il comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il prefetto a mezzo di speciale commissario ».

L'onorevole Matteucci ha presentato il seguente emendamento sostitutivo totale del secondo comma dell'articolo:

« A tale fine, il Ministero dei lavori pubblici comunica ai comuni la disponibilità degli alloggi ultimati. Il comune entro trenta giorni procede alla dichiarazione di inabitabilità di altrettanti alloggi riconosciuti insalubri ed il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi nei 30 giorni successivi ».

MATTEUCCI. Questo emendamento si ripromette semplicemente di rendere più operante la legge. È il sindaco e non il comune che emette le ordinanze, secondo quanto dispone la legge comunale e provinciale.

QUINTIERI. Mi sembra che nell'articolo vi sia un difetto di tecnica legislativa. Infatti, se un alloggio è insalubre o inabitabile, è il comune che ha il dovere di dichiararlo. Non si concepisce perché detta dichiarazione di inabitabilità debba essere proclamata dal comune « dopo avere ricevuto la comunicazione dal Ministero ». Peraltro, io sopprimerei l'intero articolo 2 perché quando vengono effettuate le assegnazioni c'è sempre una commissione che ha il compito di provvedere a ciò.

GREZZI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Quintieri, perché ritengo pleonastico tale articolo.

VERONESI. A me sembra che vi siano due momenti distinti: dichiarazione di inabitabilità e assegnazione degli alloggi. L'inabitabilità, è chiaro, sussiste indipendentemente dalla disponibilità degli alloggi. Anzi, io, personalmente, come sindaco, ho visitato e dichiarato inabitabile più di un alloggio. Secondo me è un accertamento, quello della inabitabilità, che deve precedere la costruzione degli alloggi. Costruito l'alloggio, si procederà con la commissione prevista dall'articolo 8 di questa legge.

CAIATI, *Relatore*. Effettivamente, l'articolo 2 è piuttosto involuto perché riguarda tempi diversi e funzioni diverse. Io, perciò, proporrei il seguente testo.

« Il Ministro, effettuate le valutazioni del caso, sulla base degli accertamenti eseguiti dagli uffici del Genio civile e sentito il sindaco e il prefetto, predispone piani di trasferimento, provvedendo contemporaneamente per la costruzione di nuovi alloggi per le famiglie comprese nel piano ».

Il piano, che è senz'altro esecutivo, viene comunicato al comune il quale provvede ad avvertire i singoli aventi diritto che, appena pronti i nuovi alloggi, essi dovranno sgomberare quelli malsani.

MATTEUCCI. Ma questa è materia di regolamento!

VERONESI. Io vorrei proporre di sospendere l'esame dell'articolo 2, per abbinarlo a quello dell'articolo 8.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 2 e l'articolo 8 sono effettivamente collegati tra loro. Ma ciò ha uno scopo. Con l'articolo 2 noi vogliamo

mettere in condizione gli organi dello Stato di intervenire per operare i trasferimenti di abitanti dalle zone considerate malsane nelle nuove case; all'articolo 8, invece, si precisa « come » sono assegnati detti alloggi. Gli alloggi, infatti, vengono assegnati o perchè è stata fatta la dichiarazione di inabitabilità (che può essere stata fatta in precedenza) con la procedura propria della legge comunale e provinciale a cui ha testè accennato l'onorevole Matteucci, o perchè le abitazioni sono state dichiarate inabitabili con atto formale del sindaco. L'articolo 8 prevede l'uno e l'altro caso. Nel secondo comma, infatti, esso dà la possibilità di fare l'assegnazione in base al deliberato di una commissione composta dal prefetto e dagli altri rappresentanti con l'intento non tanto di esaminare la situazione del singolo in ordine alla sua esigenza di alloggio, quanto la posizione complessiva della zona.

Anche la questione della cronologia nella dichiarazione di inabitabilità sollevata precedentemente ha la sua ragione. L'idea iniziale era quella di attuare un « piano di trasferimento » e, quindi, deve essere il comune a fare la dichiarazione di inabitabilità. Perché? Perché da una simile dichiarazione deriva la possibilità di emettere la ordinanza di sgombero. L'emendamento Matteucci, pur senza sembrarlo, porta al sovvertimento di tutto il meccanismo di assegnazione.

Comunicati ai comuni gli alloggi ultimati, sarebbe incaricato il comune di operare la scelta delle case dichiarate insalubri. Niente di strano vi sarebbe, ma lo scopo della legge viene ad essere frustato. Perché se lo Stato non può più intervenire a fissare le zone di trasferimento si potrebbe creare un certo contrasto tra Stato e Comune. La scelta della zona spetta, come deve spettare, allo Stato e non al comune. Il comune interviene per la sua parte a dichiarare inabitabili le case che sono tali, in applicazione del piano predisposto dallo Stato. È, appunto, questo capovolgimento sostanziale, e non formale come a prima vista si potrebbe credere, dello emendamento Matteucci che io ritengo di non potere accettare.

PRESIDENTE. Mi pare che, in sostanza, la differenza fra testo ministeriale e emendamento sia nel riferimento a tempi diversi della formulazione dell'onorevole Matteucci, la quale si riferisce soltanto al momento in cui dei complessi di fabbricati sono già costruiti, mentre il Ministero può fare questa comunicazione ai comuni quando abbia previsto l'inizio della costruzione. Il concetto del piano

va sottinteso. Non si è voluto, evidentemente, introdurre espressamente la parola « piano » per non richiamare una legge particolare che già esiste.

CAIATI, *Relatore*. Ho già dichiarato che la comunicazione non può che riferirsi al piano di trasferimento, ma possiamo parlare ad esempio di « piano di risanamento »; purché risulti dagli atti che la commissione si riferisce al « piano » e non agli alloggi ultimati.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allora, si potrebbe dire: « alla comunicazione del programma di trasferimento ».

AMENDOLA PIETRO. Gli inconvenienti che vengono lamentati circa la dizione dell'articolo 2 e gli emendamenti prospettati, hanno formato oggetto di lungo esame da parte mia e da parte di altri colleghi della mia provincia tanto che è stata da noi presentata una proposta di legge concernente il risanamento delle zone malsane della città di Salerno. Penso, però, che non ci dobbiamo porre in una posizione di dualismo fra Stato e Comune. Una posizione simile sarebbe assurda. Dobbiamo metterci su un piano di collaborazione fra Stato e Comune. Evidentemente, con una funzione primaria dello Stato, ma con una funzione altrettanto necessaria e indispensabile del Comune. Nella nostra proposta di legge questo problema è stato esaminato e abbiamo anzi suggerito delle soluzioni che si avvicinano molto a quelle proposte dal relatore onorevole Caiati. Il Genio civile, secondo la nostra proposta, procede ad approntare entro 90 giorni i piani particolareggiati delle demolizioni (perché se si vuole risanare, bisogna anche preparare i piani di demolizione), provincia per provincia e in maniera graduale. Questi piani, e di demolizione e di costruzione, vanno approntati con la collaborazione del comune.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei riprendere una osservazione già fatta dall'onorevole Matteucci e che io condivido e cioè che questa materia a cui si riferisce l'onorevole Amendola è una materia di regolamento e bisognerà cercare il più possibile di tenerlo presente.

Perché non vogliamo fare riferimento al « piano di trasferimento? » Il motivo c'è. Si tratta di una esperienza concreta fatta con altra legge, in corso di applicazione, la legge per i Sassi di Matera, che io stesso seguo da vicino. Avendo fatto nella legge un riferimento al piano di trasferimento, quando abbiamo fatto gli appalti delle opere in città per

cominciare a costruire i primi lotti di case e per trasferire quelli dei « Sassi di Matera », gli appalti non sono stati registrati dalla Corte dei conti perché — ho sostenuto la Corte — era necessario presentare il piano globale di trasferimento. Così siamo rimasti fermi alcuni mesi prima di realizzare il piano.

Edotti da questa esperienza non abbiamo voluto fare un riferimento preciso a « piani » di trasferimento per non incorrere nella legge vigente per i piani, ma abbiamo voluto accettare il concetto. Tuttavia, sono d'accordo nel riconoscere che tutto ciò non è reso in maniera perfetta nella formulazione attuale e su questo sarei grato alla Commissione se volesse perfezionare in qualche modo la dizione di questi concetti sopra illustrati.

GREZZI. Faccio la proposta formale di rinviare la discussione dell'articolo 2.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto in materia alla decisione della Commissione, però non posso fare a meno di notare che abbiamo già discusso per un'ora e che sarebbe dannoso perdere i frutti di questa discussione che è riuscita a darci una certa chiarezza della *ratio legis* e degli obiettivi da raggiungere. La posizione è ormai chiara e tutto si riduce a stabilire se si è d'accordo o meno su un determinato punto. Cioè se si intende affidare il piano di trasferimento, l'assegnazione degli alloggi, ecc. ai comuni, io mi dichiaro contrario, se esso arriva invece alla programmazione di questa attività attraverso l'intervento dello Stato e, come vedremo, all'applicazione dei regolamenti accettando il criterio dell'onorevole Amedola, con la collaborazione dei comuni, io mi dichiaro favorevole.

Questa legge deriva, in fondo, dalla varietà delle origini e della costituzione delle città italiane. Si vuole risolvere il problema delle sovrastrutture dell'immediato dopoguerra. In genere vi è una distinzione tra la zona vecchia della città e la zona di nuova espansione. Le grotte e le abitazioni malsane, in genere, sono nelle zone vecchie. Bisogna perciò individuare nella zona vecchia alcuni settori dove intervenire prima che in altri, settore per settore. Perché se in una strada vi sono 10, 15, 20 di queste abitazioni malsane, conviene costruire le case per queste famiglie e risanare quella strada, procedendo poi oltre per evitare il ricostituirsi del dannoso fenomeno.

MESSINETTI. Io vorrei sapere se la parola « programma » non comporti i medesimi inconvenienti della parola « piano ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io credo di no e ritengo che la discussione da noi fatta valga anche a chiarire questa differenza di concetto.

Il piano di trasferimento ha un profilo giuridico ben definito e acquisito ormai dalla nostra legislazione. Se, invece, ci riferiamo ad un « programma », ritengo che dal punto di vista della procedura, la nostra azione è certamente più libera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare l'esame dell'articolo 2.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'articolo 1 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, presentato dall'onorevole Matteucci:

« A tale fine, il Ministero dei lavori pubblici comunica ai comuni la disponibilità degli alloggi ultimati. Il comune entro trenta giorni procede alla dichiarazione di inabitabilità di altrettanti alloggi riconosciuti insalubri ed il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi nei 30 giorni successivi ».

(*Non è approvato*).

POLANO. La materia è controversa. Non sarebbe il caso, senza voler fare torto all'onorevole Sottosegretario, di chiedere la presenza del Ministro?

PRESIDENTE. Onorevole Polano, abbiamo già votato. Questa è una proposta precisa e formale, sia pure sotto forma interrogativa, che io non posso accettare. A questo riguardo, potrei prendere in considerazione il rilievo della presenza o meno del Governo; ma il Governo è presente nella persona dell'onorevole Sottosegretario di Stato, onde la proposta che ella fa è inaccettabile e neppure formulabile.

AMENDOLA PIETRO. Propongo di aggiungere, al comma 2, dell'articolo 2, dopo la parola « comunicazione » le parole: « del programma di trasferimento elaborato d'intesa con i competenti uffici del comune ».

CIANCA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Amendola ed esprimo la mia meraviglia per il fatto che non si voglia che il

comune eserciti la sua funzione sia pure sotto la formula generica « inteso il comune », nell'opera di assegnazione degli alloggi. Si tenga conto che se il piano, o programma che sia, viene studiato ed attuato unilateralmente soltanto dal Governo possono anche sorgere dei contrasti con altri piani già eventualmente predisposti dal comune. Perché la fissazione di nuove zone di spostamento non deve essere fatta d'intesa con i comuni? Il comune non potrà mai creare ostacoli al Governo perché esso è interessato alla distruzione dei tuguri. Si tratta perciò di una collaborazione che si impone senz'altro, collaborazione che però non toglie nulla al potere del Governo. Mi sembra che l'eliminazione del comune sia un atto di ostilità nei confronti degli enti locali.

ANGELINO. Nella seduta precedente si precisò che i comuni sarebbero stati favoriti, allorché l'ente locale fosse disposto (e in questo caso è sempre disposto) a provvedere al suo fabbisogno. Perché ora si vuole mettere nell'angolino il comune come se fosse qualche cosa di pericoloso? Non capisco questa estromissione dei comuni anche perché la maggior parte di essi è nelle mani del partito di maggioranza.

BAGLIONI. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Angelino. Ad esempio, il comune di Siena ha costituito una commissione della quale fanno parte i più insigni urbanisti italiani, appunto, per determinare quale debba essere lo sviluppo della città, eliminando le abitazioni malsane. Se si inserisce lo Stato con la costruzione di abitazioni con caratteristiche diverse che contrastano con quello che è lo stile medievale della città, si reca un grave danno alle bellezze artistiche cittadine. Non capisco perché il comune non possa essere considerato un ottimo collaboratore del Ministero nella individuazione delle zone da edificare.

VERONESI. Come sindaco, ritengo che il sentire il parere del comune in questa materia, sia veramente il meno che si possa chiedere. Tanto più quando è unanimemente riconosciuto che per individuare quali siano le zone malsane, gli uffici del Genio civile dovranno per forza interrogare il comune.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non desidero rilevare le varie allusioni, in verità lontane dal mio pensiero, nè qui si tratta di indicazioni di carattere politico. Sottopongo alla considerazione della Commissione un solo fatto, dopo di che ognuno voterà nel modo in cui riterrà opportuno. Cosa accadrà se la Commissione ap-

provasse l'emendamento Amendola? Si apporterebbe solo l'aggiunta di un elemento formale, in forza del quale il programma di trasferimento dovrà essere sottoposto ad una deliberazione del Consiglio comunale e all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa. Tutti elementi di ritardo per la attuazione del programma. Sulla sostanza, è un'altra cosa e siamo perfettamente d'accordo, in quanto in pratica è inevitabile che vi sia questa collaborazione.

La Commissione può accettare l'emendamento Amendola, ma solo dopo che io abbia fatto presente i pericoli che esso comporta.

Vorrei, così, precisare, a proposito della osservazione fatta in questo senso, che ogni espansione edilizia, anche se in applicazione di questa legge, non può essere fatta, se non tenendo conto dei piani regolatori, come, in un certo senso, l'azione del Ministero è condizionata dal regolamento edilizio comunale.

MATTEUCCI. Vorrei pregare l'onorevole Amendola di non fare porre in votazione il suo emendamento. Io mi preoccupo non dei piani regolatori o delle commissioni edilizie, ma piuttosto della scelta della zona da risanare, onde la necessità di « sentire » il comune. L'onorevole Sottosegretario di Stato dice che in pratica ciò avverrà. Perciò preferisco pregare l'onorevole Amendola di non correre l'alea di vedere respinto l'emendamento.

AMENDOLA PIETRÒ. Se il Governo si dichiara propenso ad accogliere la proposta dell'onorevole Matteucci, ritiro il mio emendamento.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo un nuovo testo del secondo comma dell'articolo 2, che ritengo conciliativo dei vari punti di vista:

« A tal fine il comune, entro 60 giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della commissione di cui al successivo articolo 8 ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Sottosegretario Colombo.

(E approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

« Ove il comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il prefetto a mezzo di speciale commissario ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2 che risulta così modificato.

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'articolo 1.

A tal fine il comune, entro 60 giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento, ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il Sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della commissione di cui al successivo articolo 8.

Ove il comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il prefetto a mezzo di speciale commissario ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3

« Le case contemplate nel precedente articolo 1 sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi fino a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori ».

L'onorevole Curti ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo la parola: popolare, aggiungere le parole: e debbono rispondere alle caratteristiche di cui all'articolo 48 del testo unico n. 1165, dell'anno 1938, dopo le parole: tre vani, aggiungere le parole: con una superficie utile non inferiore a metri quadrati 56 e con un massimo di quattro vani con una superficie utile non inferiore a metri quadrati 70, ivi compresi gli accessori ».

CURTI. Questo emendamento trova la sua giustificazione nell'esperienza da me acquisita in materia di costruzioni. I vari istituti ed enti che hanno costruito case nel nostro paese ben di rado si sono attenuti alle disposizioni vigenti sulla superficie delle abitazioni e sulle distanze tra fabbricato e fabbricato, sull'altezza dei piani e sull'apertura delle finestre. Ora, la casa non è un bene che si costruisce oggi e che si può modificare domani come se

si trattasse di un vestito. Le case non si possono costruire con l'idea di demolirle dopo un certo numero di anni; esse durano duecento, trecento anni e perciò è indispensabile che le disposizioni vigenti in materia vengano rigorosamente rispettate. Bisogna assolutamente evitare di costruire alloggi che si riducano ad una cucina e ad una piccola camera da letto; sarebbe come gettare le basi di nuovi tuguri.

VERONESI. Mi pare si possa consentire, relativamente alla prima parte, con quanto detto dall'onorevole Curti, quando cioè egli giustamente chiede che siano rispettate le norme di igiene, ecc. Ma si tratta qui di norme fissate dai regolamenti edilizi e spetta ai comuni farle rispettare. I progetti, prima di diventare esecutivi, debbono passare attraverso le commissioni edilizie ed essere approvati. Invece, quando egli si pone sul piano di maggiori esigenze di area, di distanza, di aperture di finestre, ecc., non consento con le sue affermazioni. Esistono, infatti, alloggi minimi di 35 metri quadrati, composti di cucina, stanzino e stanza, dove vive abbastanza bene una famiglia non numerosa. Non è l'area in senso assoluto che conta, bensì la razionalità della costruzione!

CURTI. Una camera di tre metri è sempre una camera di tre metri.

VERONESI. Ritengo, comunque, che sia piuttosto da seguire l'indicazione data dal Ministro che sosteneva il principio di costruire case modeste, ma solide e razionali.

RIGAMONTI. Credo che le argomentazioni dell'onorevole Veronesi, in fondo concordino con la seconda parte dell'intervento dell'onorevole Curti. L'importante è che siano rispettate le misure indicate nell'emendamento dell'onorevole Curti, che sono poi le misure stabilite dai regolamenti edilizi vigenti.

GREZZI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Curti. Bisogna tenere presente, è vero, che non possiamo costruire case di lusso, ma in una casa di 32 metri quadrati una famiglia non può vivere. Chiedo che le case siano di 56 metri quadrati, cioè il minimo indispensabile perché siano decenti.

CAIATI, *Relatore*. Debbo ricordare alla nostra Commissione che il progetto del Ministro Merlin affermava, proprio all'articolo 2, il principio che le case dovevano rispondere al criterio della massima limitazione. Nel disegno di legge presentato dal Ministro Romita non è riportato questo inciso, ma è riaffermata l'esigenza della limitazione dei costi per cui si vuole costruire, sia pure col rispetto di tutte le norme igieniche e di quel minimo

conforto necessario alla vita civile, il maggior numero di alloggi possibile.

Ho riflettuto con attenzione sull'emendamento dell'onorevole Curti e riconosco che esso è di grande importanza. Infatti, l'onorevole Curti ha molta competenza in questo campo. La prima parte del suo emendamento col quale egli propone di aggiungere dopo la parola « popolare » le parole « e debbono rispondere alle caratteristiche di cui all'articolo 48 del testo unico n. 1165 », porta però a gravi conseguenze. Infatti, come la Commissione ricorderà, l'articolo 48 venne modificato dall'articolo 5 della legge n. 408 la quale prevedeva una tale latitudine di concessioni che va dall'ampiezza dei vani a tutta l'attrezzatura accessoria, fino ad arrivare agli ascensori, agli impianti di riscaldamento, ecc. Alla seduta alla quale partecipò il Ministro in persona si parlò allora del costo di 350 mila lire o al massimo di 400 mila lire a vano. Ora, se allarghiamo i criteri di costruzione, questo costo-base non potrà più essere mantenuto e allora si sarà costretti a diminuire il numero delle costruzioni.

Pregherei perciò il collega Curti di non insistere sul suo emendamento. È chiaro che il Ministro dovrà tener conto anche di quella che è la situazione demografica delle singole famiglie. In genere, si tratta di famiglie piuttosto numerose e quindi noi quando stabiliamo che questi alloggi debbono avere un minimo di tre vani, è evidente che sottointendiamo che si terrà presente il numero dei componenti la famiglia.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi che nel primitivo testo dell'articolo 3 era stata accolta la dizione che le case debbono corrispondere al criterio della massima limitazione nel costo; e ciò perché ci siamo prefissi due obiettivi, utilizzare al massimo gli stanziamenti, per assegnare il maggior numero possibile di case e dare queste case ad un canone di fitto proporzionato alla situazione economica delle famiglie. Questi risultati, però, si possono raggiungere attraverso due strade, quella di stabilire condizioni di favore, come la legge in effetti stabilisce; quella di limitare il costo complessivo, in modo che gli oneri di manutenzione e di rimborso al Tesoro abbiano a gravare su una somma complessivamente inferiore.

Tuttavia, pur volendo realizzare questi obiettivi, non si è accettato il concetto della casa minima; questa parola non è stata usata, e ciò perché le osservazioni fatte dall'onorevole Curti erano state già rilevate e tenute

presenti, allorché si considerò che il concetto di casa minima aveva dato luogo a quegli inconvenienti ai quali, appunto, la legge in discussione intende portare riparo.

Ecco come si è giunti alla formulazione dell'attuale articolo 3. La differenza sostanzziata con l'articolo 48 della legge del 1938 sta in ciò che, mentre quella legge ammetteva la costruzione fino ad un massimo, in linea eccezionale, di cinque vani, qui si parla di alloggi che comprendano, di regola, fino a tre vani e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori. Volendo realizzare i due obiettivi di cui dianzi ho parlato, non si poteva arrivare alla costruzione di cinque vani.

Questo è il punto, e su ciò la Commissione deve deliberare.

Quanto alla limitazione della superficie, debbo dire che il Ministro sta procedendo ad una revisione accurata di tutti gli studi che in proposito sono stati fatti finora, per arrivare ad un tipo *standard* e far sì che su di esso avvenga la realizzazione del programma costruttivo. Per questo motivo vorrei pregare di non insistere nella richiesta di inserire un elemento che potrebbe condizionare in modo assoluto questa ricerca di standardizzazione.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato e del relatore, nei riguardi del richiamo all'articolo 48, possono far considerare l'opportunità di non insistere sull'emendamento.

CURTI. La ragione fondamentale che mi fa richiamare l'articolo 48 è evidente. Io non insisto sul numero dei vani, così come riconosco che non sia necessario scendere fin nei particolari degli accessori, dei servizi, ecc.; il mio richiamo specifico è quello del rispetto dell'ubicazione delle case e della distanza fra casa e casa. Non è difficile immaginare, considerato il problema delle aree esistenti in Italia, che si andrebbe a rifare in peggio quel che già è stato fatto male.

MATTEUCCI. Ritengo che l'emendamento potrebbe essere completato così: « per quanto non contraddice alla presente legge ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La nostra legislazione fa riferimento alla legge sull'edilizia popolare; quindi, la dizione proposta è superflua. Lo stesso Ministro ha insistito nel senso indicato nel testo ministeriale. Nell'insistere sul concetto di casa di « tipo popolare », ha voluto precisare con ciò che fosse lontana l'idea della casetta costruita così, tanto per fare qualcosa. L'unica cosa che si è voluto introdurre è la limitazione del numero massimo

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

dei vani. Se siamo d'accordo su questo punto, ritengo che l'articolo 3 possa rimanere così come è stato proposto. Per quanto riguarda il rispetto della distanza, su cui giustamente insiste l'onorevole Curti, dirò che è cosa che non attiene tanto alle caratteristiche costruttive dell'alloggio quanto alle caratteristiche del progetto generale di costruzione; comunque, se l'onorevole Curti insiste, si può trovare il modo di formulare un apposito emendamento aggiuntivo. Tengo a sottolineare, tuttavia, che ritengo superfluo l'inserimento di un emendamento aggiuntivo, perché trattasi, in questo caso, di norme che debbono essere fatte rispettare dalle commissioni di edilizia dei singoli comuni.

CIANCA. Il timore è che venga applicato l'articolo 48, il quale non ha impedito il sorgere di orrori finanche nella stessa città di Roma. Al Quarticciolo, nel 1948, a cura dell'Istituto per le case popolari, sono stati costruiti degli alloggi che sono una infamia: alloggi costituiti di un solo vano, sia pure grande, nel quale si sono sistemate 4-5 e anche 6 persone in piena promiscuità.

E questo, perché? Perché l'articolo 48 della legge del 1938 stabilisce, sì, il numero massimo dei vani, ma non ne stabilisce il minimo. Fortunatamente, l'articolo 5 della legge n. 408 stabilisce anche il minimo, ed ecco perché mi sembra opportuno un richiamo alla legge del 1949: per lo meno si eviterà la costruzione di alloggi di un solo vano!

Perciò, io posso accettare la limitazione di un massimo di quattro vani, ma ritengo necessario indicare anche la limitazione del minimo di due vani.

E poi non crediate che sia secondario l'obbligo dei servizi. A Subiaco sono stati costruiti alloggi senza l'allacciamento dell'acqua: e ciò perché gli inquilini dovrebbero pagare 60 mila lire ciascuno per avere l'allacciamento!

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho difficoltà ad accettare un emendamento che ponga come limite minimo la costruzione di due vani, purché resti fissato a quattro vani il limite massimo.

CIANCA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento dell'onorevole Cianca può essere così formulato:

« *Sostituire la parola: fino, con le parole: da due* ».

L'onorevole Curti è d'accordo?

CURTI. Non posso essere d'accordo perché non vi è alcun cenno alla superficie.

CAIATI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. Desidero ricordare alla Commissione che per una parte degli alloggi è previsto il riscatto e pertanto è necessario contenere le spese di costruzione nei limiti previsti, al fine di mettere gli assegnatari di essi in condizioni di poterli, eventualmente, riscattare.

MATTEUCCI. La misura prevista dall'emendamento Curti è la minima perché si possa costruire. Pertanto, insistiamo perché l'emendamento sia votato.

POLANO. Oltre alla ragione logica esposta dall'onorevole Matteucci, ve n'è un'altra, ed è la considerazione che nella famiglia assegnataria dell'alloggio potrà, con l'andare del tempo, crescere il numero dei componenti, e perciò non si debbono costruire case su misura per una famiglia quale essa è all'atto in cui riceve l'appartamento.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il non fissare il limite non vuol dire che si debba applicare la legge in contrasto con quegli orientamenti, a cui, prima della Commissione, lo stesso Governo si è ispirato. Io chiedo di non legare il Governo ad una limitazione di superficie, stabilita per legge, perché ciò potrebbe anche, in un certo senso, pregiudicare gli sviluppi successivi dei nostri lavori.

CURTI. Noi insistiamo perché l'emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Curti:

« La superficie utile degli alloggi dovrà essere non inferiore a metri quadrati 42, 56 e 70, rispettivamente, per alloggi di 2, 3 e 4 vani oltre gli accessori ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato Colombo:

« *Sostituire la parola: fino, con le parole: da due, e sostituire le parole: contemplate nel, con le parole: di cui al* ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 3 che risulta così modificato:

« Le case di cui al precedente articolo 1 sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani: utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori ».

(*È approvato*).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

MESSINETTI. Data l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta di rinvio.

(Non è approvata).

Passiamo allora all'articolo 4.

« Per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, il Ministero dei lavori pubblici può valersi degli Istituti per le case popolari, della 1^a Giunta U. N. R. R. A.-Casas, e, occorrendo, degli uffici del Genio civile.

« La progettazione, direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo espletata dagli Enti di cui al precedente comma, è retribuita, tranne che per il Genio civile, in base a percentuali da stabilirsi con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

« Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici ».

L'onorevole Cianca propone che, dopo la parola « pubblici », si aggiungano le parole: « si varrà dei comuni, delle amministrazioni provinciali, dell'istituto delle case popolari, occorrendo degli uffici del Genio civile ».

L'onorevole Cianca ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CIANCA. Ho riscontrato, con una certa preoccupazione, che, mentre l'articolo 1 autorizza il Ministero dei lavori pubblici a costruire gli alloggi di cui al presente disegno di legge, l'articolo 4 demanda ad altri uffici, e soltanto « occorrendo » agli uffici del Genio civile, l'incarico della progettazione e dell'esecuzione dei lavori predetti. A parte il fatto che questa abdicazione di compiti mi sembra molto strana, a me parrebbe che ove veramente il Ministero volesse rinunciare all'incarico, sarebbe logico che tale incarico fosse demandato innanzitutto ai comuni, che sono gli organi collettivi più rappresentativi, poi alle province e quindi, ove fossero impossibilitati comuni e province, ad altri enti. Perché è il comune, in definitiva, che può avere una visione d'insieme più aderente alla realtà di quanto non possa averla l'istituto per le case popolari; e, d'altra parte, è stato riconosciuto, anche se non è stato specificato nel testo del disegno di legge, che il Governo si avvarrà della collaborazione dei comuni. Se il comune non è in grado di assolvere l'incarico, allora subentra la provincia, che certamente ha i suoi uffici tecnici.

PRESIDENTE. Anche la IV Commissione permanente è di quest'avviso, perché, nell'esprimere il parere, ha suggerito di sopprimere la parola « occorrendo ».

AMENDOLA PIETRO. Effettivamente, la dizione di questo articolo 4 mi sembra alquanto strana, perché soltanto « occorrendo » il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe servirsi del Genio civile, cioè di se stesso e perché mentre il Ministero dei lavori pubblici, per bocca del Sottosegretario di Stato, ha voluto rivendicare a sé, pur accettando la collaborazione dei comuni, il compito di questa grande opera, esclude i comuni e accantona il Genio civile.

PASINI. Ritengo che l'attuale formulazione dell'articolo sia la più rispondente agli scopi che la legge persegue. Infatti, l'onorevole Cianca, per sostenere la sua tesi, ha dovuto fare riferimento ad un principio che è discutibile: che, cioè, dopo lo Stato, l'ente che più adeguatamente rappresenta, in sede democratica, la collettività è il comune, poi, la provincia. Su questo possono anche non esservi obiezioni, ma il fatto è che i termini del problema non sono qui. Noi, infatti, siamo alla ricerca di strumenti tecnici capaci di realizzare nel migliore dei modi i progetti preparati, d'accordo, dallo Stato e dal comune per risanare determinati ambienti. Ora, mentre nella preparazione del progetto la rappresentatività democratica ha la sua ragion d'essere, in quanto è il comune che deve rappresentare all'organo superiore — il Ministero — la situazione di disagio della sua zona, e su quella base il Ministero formula un programma, nel secondo caso — l'esecuzione del progetto — la rappresentatività democratica non ha più lo stesso valore.

Quindi, il problema è di trovare l'ente che possa eseguire i progetti. Senza dubbio, se il Genio civile fosse adeguatamente attrezzato, ad esso spetterebbe il primo posto; ma, purtroppo, l'esperienza ci dice che i vari uffici del Genio civile sono scarsamente attrezzati, tanto che molto difficilmente essi riescono a svolgere quel cumulo di lavoro che attualmente è loro affidato. Se affidassimo al Genio civile l'opera di progettazione e di ricostruzione di questi edifici, ritarderemmo di molto l'altro lavoro di competenza del Genio civile stesso.

Penso, quindi, che l'istituto il quale meglio possa rispondere alle esigenze, e per la sua attrezzatura e per la sua esperienza, sia ancora l'Istituto per le case popolari.

Mi pare poi che lo Stato ha anche possibilità di controllo su questo Istituto, mag-

gioni certamente di quante possa averne nei confronti dei comuni.

Pertanto sono del parere che l'articolo 4 debba essere lasciato nella formulazione governativa, sopprimendo soltanto la parola « occorrendo ».

POLANO. La formulazione dell'emendamento del collega Cianca mi sembra la più appropriata. Infatti, non è detto che tutti i comuni non abbiano un'attrezzatura tecnica adatta. Io ho l'esperienza del comune di Sassari che, servendosi dei suoi uffici, è riuscito, a costruire un certo numero di case popolari. I comuni che non hanno un'attrezzatura sufficiente possono benissimo formare consorzi con i comuni vicini che siano attrezzati, e servirsi degli uffici tecnici di questi altri. E, in ogni caso, poiché l'emendamento Cianca prevede anche l'intervento dell'amministrazione provinciale, è chiaro che, ove il comune manchi dell'attrezzatura, l'incarico più essere affidato all'Amministrazione provinciale.

Ove il comune non abbia uffici tecnici attrezzati, sia impossibile costituire un consorzio e l'amministrazione provinciale rinunci ad assumersi l'incarico, secondo me, solo allora si dovrebbe ricorrere all'Istituto per le case popolari, anche perché, come ha detto il collega Pasini, non è opportuno affidare quest'incarico agli uffici del Genio civile, i quali non potrebbero assolverlo a causa degli altri impegni.

Perciò, per concludere, l'ordine di precedenza nell'affidare quest'incarico, e che dovrebbe essere inserito nell'emendamento, è: comune o consorzio, amministrazione provinciale, Istituto per le case popolari.

DI NARDO. La formulazione dell'articolo 4 mi ha sorpreso, a causa dell'esclusione dei comuni, ove si consideri che in molti di essi i lavori dell'I.N.A.-Casa hanno dato ottimi risultati. Per non ripetere ciò che è stato egregiamente detto dai colleghi che mi hanno preceduto, mi limiterò a dire che anch'io sono del parere di dare l'assoluta precedenza, nella esecuzione dei lavori, ai comuni (naturalmente a quei comuni che sono tecnicamente attrezzati), e arrivare, in ultimo, fino all'U.N.R.R.A.-Casas.

MATTEUCCI. Premesso che questo è un lavoro di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è chiaro che va senz'altro soppressa la parola « occorrendo »; e su ciò mi pare che siamo tutti d'accordo.

Vediamo, ora, quali sono gli altri enti che potrebbero eseguire questi lavori. Voi, colleghi della maggioranza, avete previsto l'Istituto delle case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas, che sono vostri feudi; noi non vi chiediamo che di includere fra questi enti anche il comune e la provincia, che pure hanno dato finora tanti ottimi risultati. Solo così noi potremmo approvare l'articolo 4.

MESSINETTI. Sono d'accordo con l'emendamento Cianca.

Nella mia qualità di sindaco, non posso non protestare contro la formulazione dell'articolo 4, che è assolutamente ingiusta ed antidemocratica.

Sono d'accordo con l'onorevole Matteucci, nel senso che la precedenza debba essere data al Genio civile, ed esprimo la mia meraviglia per l'affermazione del collega Pasini, secondo cui gli uffici del Genio civile sarebbero scarsamente attrezzati. Altrettanto debbo dire, anche nei confronti del collega Polano, che se il Genio civile non è adeguatamente attrezzato, perché non lo si attrezza?

Quindi, secondo me, la precedenza va data agli uffici del Genio civile, ma subito dopo ai comuni, a quei comuni che ne facciano richiesta.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
